CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0008901 - 12/06/2015
USCITA
Allegati : 0

FM/COO/cr

Roma, 12 GIU. 2015

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Brescia
Via Marsala, n. 17
25122 Brescia

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 143/2015 – Decorrenza data riammissione all'albo

Con riferimento al quesito del 21 maggio 2015 (prot. CNDCEC n. 8132 del 22/05/2015), con cui si domanda quale sia la data di decorrenza della riammissione all'albo dell'iscritto, sospeso per morosità, in caso di versamento da parte di quest'ultimo della quota, si osserva quanto segue.

Ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 139/05, 2° comma, "*La sospensione è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio [di Disciplina] dell'Ordine quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute*".

Atteso che la revoca è atto amministrativo di secondo grado (ovvero avente ad oggetto un precedente atto amministrativo), con il quale viene ritirato, con efficacia non retroattiva (*ex nunc*), un atto amministrativo "*per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto...*" (art. 21 *quinquies* della legge n. 241/1990), si ritiene che la data di decorrenza della riammissione all'albo del professionista, che abbia provveduto a sanare la morosità, sia coincidente con la data del provvedimento con il quale viene revocata la sospensione.

Con i migliori saluti

Francesca Maione

Piazza della Repubblica, 59 – 00185 Roma – Tel. +39 06478631 – Fax +39 0647863349